



Prot. n. 177013

Catania,

18 GIU. 2020

Fasc. n. 95/2020

Allegati: Decreto di Liquidazione

Oggetto: **Villari Gabriella c/ Comune di Catania** – Trasmissione Decreto di Liquidazione (art. 82 del D.P.R. n. 115/2002) del Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, emesso in data 06/5/2020 sul procedimento R.G. n. 18386/2019 – (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Ripristino ed erogazione servizio ADI previsto Piano Individualizzato di Vita per n. 30 ore settimanali).

Alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali

Alla Direzione Ragioneria Generale – Programmazione  
Bilancio – Gare e Contratti

Loro Sede

Per opportuna conoscenza e i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del Decreto di Liquidazione (art. 82 del D.P.R. n. 115/2002) del Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, emesso in data 06/5/2020 sul procedimento R.G. n. 18386/2019, con il quale si liquida in favore dell'avv. Maurizio Mariani.

**L'Istruttore Direttivo Amm.vo**  
**Dott. Francesco Bonforte**

**Il Direttore della Direzione Affari Legali**  
**Avv. Daniela Macri**



**TRIBUNALE DI CATANIA**

*Prima Sezione Civile*

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE**

**(art. 82 del D.P.R. n. 115/2002)**

Il Giudice

esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 18386/2019 R.G.;

vista l'istanza di liquidazione presentata dall'avvocato Maurizio Mariani;

visto il provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio di Villari Graziella, emanato dal competente Consiglio dell'Ordine;

confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

considerata l'attività professionale svolta alla luce dei criteri fissati dall'art. 82 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002 ed applicato il D.M. n. 55/2014;

ritenuto che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 22017/2018);*

ritenuto che, in applicazione del suesposto principio, a differenza del processo penale, nel giudizio civile non sussiste coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/2002 e quella che deve essere liquidata al difensore della parte ammessa al patrocinio,



atteso che, diversamente opinando, si verificherebbe un ingiustificato vantaggio per la parte non ammessa, la quale, in ipotesi di soccombenza, sarebbe tenuta a versare allo Stato una somma dimezzata laddove la sua controparte sia non abbiente, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza e dei principi regolatori della materia, in relazione ai quali l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato è un fatto neutro per la controparte processuale; ritenuto, pertanto, che la dimezzazione prevista dall'art. 130 d.p.r. 115/2002 opera solo per i compensi del difensore e non riguarda la regolamentazione delle spese processuali, che, in ipotesi di soccombenza della parte non ammessa, vanno interamente versati in favore dello Stato, anche a titolo compensativo delle ipotesi in cui lo Stato non percepisce alcun vantaggio (come nel caso di compensazione delle spese processuali o di soccombenza della parte ammessa); ritenuto che, per quanto sopra, tenuto conto dell'importo liquidato nell'ordinanza in favore dello Stato (pari ad euro 2.700) ed operata la dimezzazione prevista dall'art. 130 d.p.r. 115/2002, va liquidato al difensore istante la somma di euro XX, oltre accessori di legge;

**liquida**

in favore dell'avvocato Maurizio Mariani il compenso professionale nella misura di € 1.350, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e C.P. come per legge.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al difensore e alla parte e che sia trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Catania, 06/05/2020

Il Giudice  
dott. Fabio Mangano

